



25066.18

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati

Dott. Rosa Maria DI VIRGILIO	Presidente
Dott. Alberto PAZZI	Consigliere
Dott. Paola VELLA	Consigliere
Dott. Eduardo CAMPESE	Consigliere
Dott. Aldo CENICCOLA	Consigliere est.

Oggetto:
impugnazione di
crediti ammessi
al passivo
fallimentare

R.G.N.
8957/2013
Cron. 25066
Rep.
Ud. 24.5.2018

ORDINANZA

sul ricorso n. 8957\2013 proposto da
COMIFIN s.p.a. (

ii

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO di L. Giovanni (CF 03784440871) in persona del
curatore p.t., rapp.to e difeso per procura a margine del ricorso
dall'avv. i

- controricorrente -

avverso il decreto del Tribunale di Catania depositato in data
28.02.2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno
24 maggio 2018 dal relatore dr. Aldo Ceniccola;

letta la requisitoria depositata dal P.G. in data 4.5.2018 che ha concluso per l'accoglimento del ricorso

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 22.3.2013 il Tribunale di Catania, accogliendo l'impugnazione promossa dalla curatela del fallimento di Giovanni, revocava l'ammissione allo stato passivo disposta dal giudice delegato in favore della Comifim s.p.a. per il credito complessivo di € 693.348,74 al chirografo.

Osservava il Tribunale che il credito vantato dal ricorrente traeva origine da alcuni contratti di leasing risolti prima della dichiarazione di fallimento e pertanto non poteva trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 72-quater l.fall. riguardante solo i rapporti pendenti al momento dell'apertura della procedura concorsuale.

Dovendosi perciò verificare se i leasing in questione fossero di godimento (come ritenuto dal giudice delegato) o traslativi (come evidenziato dalla curatela ricorrente), non avendo nessuna delle parti prodotto i contratti in questione e risultando precluso al tribunale di prendere visione dei documenti prodotti nel corso della verifica del passivo, non risultava possibile accertare la natura dei contratti al fine di valutare l'applicabilità dell'art. 1526 cod.civ., onde l'impugnazione andava accolta e l'ammissione al passivo revocata.

Avverso tale decreto propone ricorso per cassazione Comifin s.p.a. sulla base di tre motivi; resiste la curatela mediante controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie. Il P.G. ha depositato la requisitoria concludendo per l'accoglimento del ricorso in via principale per il primo motivo ed in subordine per il secondo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2697 cod.civ. e 99 l.fall. (in relazione all'art. 360, n. 3, cod.proc.civ.), avendo il giudice di merito trascurato di porre a carico della curatela l'onere di

dimostrare la reale natura dei contratti di leasing: secondo il ricorrente, infatti, la mancata allegazione dei documenti contrattuali, necessari per accertare la consistenza dei contratti, avrebbe dovuto necessariamente ridondare a carico del curatore, posto che era stato quest'ultimo ad impugnare il provvedimento del giudice delegato.

Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cod.proc.civ. e 99 l.fall., avendo il giudice di merito trascurato l'istanza della Comifin avente ad oggetto l'acquisizione del fascicolo relativo alla fase della verifica.

Con il terzo motivo, proposto in via ulteriormente subordinata, il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 1526 cod.civ. e 72-quater l.fall. applicabile, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, anche ai contratti già risolti al momento della dichiarazione di fallimento.

Il primo motivo è fondato.

La controversia in oggetto trae origine dall'impugnazione proposta dalla curatela fallimentare per ottenere la revoca dell'ammissione allo stato passivo disposta dal giudice delegato in relazione a crediti traenti origine da alcuni contratti di leasing intercorsi tra la Comifin e Giovanni, sull'assunto che tali contratti non sarebbero stati affatto risolti prima del fallimento, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice delegato, e che comunque doveva trovare applicazione, quanto al regime applicabile alla restituzione delle prestazioni, la disciplina prevista dall'art. 1526 cod.civ., trattandosi di leasing traslativo.

Il Tribunale, dopo aver disatteso la prospettazione concernente l'inopponibilità della risoluzione alla procedura concorsuale, evidenziava che, non avendo alcuna delle parti costituite prodotto i quattro contratti di leasing, non era possibile accertarne la natura al fine di valutare l'applicabilità dell'art. 1526 cod.civ., invocato dalla curatela, ma che, essendo onere delle parti interessate produrre nel giudizio davanti al tribunale la documentazione già prodotta nel corso della verifica del passivo (onere non assolto nel caso concreto dalla parte interessata),

l'impugnazione proposta dalla curatela andava accolta e l'ammissione al passivo revocata.

La questione, dunque, attiene alla distribuzione dell'onere della prova nei giudizi di impugnazione dei crediti ammessi promossi dal curatore, onere addossato nel caso in esame al creditore, originario ricorrente, tenuto a produrre nuovamente, nel corso del giudizio di impugnazione, tutta la documentazione già prodotta in sede di verifica innanzi al giudice delegato.

Tale soluzione si pone però in contrasto con un indirizzo già espresso da questa Corte, sebbene in relazione alle procedure di c.d. vecchio rito, nelle quali il rimedio impugnatorio non era esplicitamente concesso al curatore fallimentare.

Così, secondo Cass. 25/11/1998, n. 11948 "in tema di impugnazione di crediti ex art. 100 della legge fallimentare, il principio secondo il quale non spetta al creditore già ammesso l'assunzione di un ruolo di iniziativa nel giudizio di impugnazione, onde fornire nuovamente la prova del suo credito, spettando, per converso, al creditore procedente ex art. 100 l'onere di dar prova dei motivi dell'impugnazione, va interpretato nel senso che al creditore opponente è, purtuttavia, riconosciuta la facoltà di utilizzare qualsiasi elemento di conoscenza già acquisito nel precedente procedimento di formazione dello stato passivo, inclusi i "documenti giustificativi" presentati con la domanda di ammissione del credito impugnato, al fine di contestarne l'efficacia probatoria".

Ancora più esplicitamente, Cass. 13/12/1994, n. 10613 ha affermato che "l'impugnazione dei crediti ammessi, di cui all'art. 100 legge fall., dà luogo ad un giudizio di cognizione di natura contenziosa, ordinato alla verifica dell'esistenza e dell'ammontare del credito ammesso attraverso la contestazione della validità dell'accertamento sommario del giudice delegato, nel quale l'impugnante è legittimato a far valere tutti i possibili motivi di esclusione totale o parziale del credito stesso o delle prelazioni riconosciute e tutte le eccezioni che sarebbero spettate

al debitore. Di conseguenza la natura e la struttura del procedimento comportano la piena applicazione del principio dell'onere della prova, onde non è il creditore ammesso a dover fornire nuovamente la prova del suo credito, già assistito dalla favorevole valutazione espressa dal giudice della verifica, ma il creditore impugnante a dover provare la fondatezza della sua contestazione”.

La validità di tali principi non è scalfita dall'estensione della legittimazione ad impugnare i crediti ammessi operata dalla riforma fallimentare in favore del curatore (art. 98, comma 3, l.fall. come sostituito dall'art. 83 del d.lgs. n. 5 del 2006), restando fermo che ove il curatore intenda contestare la validità dell'accertamento compiuto dal giudice delegato, non è il creditore a dover nuovamente fornire la prova del proprio credito, già positivamente deliberato dal giudice delegato, ma è appunto il curatore ricorrente a dover dimostrare i fatti posti a fondamento della contestazione.

Nella specie il Tribunale non ha fatto corretta applicazione di tale principio: partendo dal presupposto, infatti, che nessuna delle parti aveva dimostrato la reale natura dei contratti di leasing ed osservando ulteriormente che il creditore non aveva riprodotto il materiale probatorio già allegato in fase di verifica dei crediti, ha finito con l'accogliere l'impugnazione proposta dal curatore nonostante quest'ultimo non avesse in concreto provveduto a dare dimostrazione del proprio assunto (e cioè che i contratti di leasing avevano natura traslativa, ai fini di cui all'art. 1526 cod.civ.), finendo per addossare la causa ignota (cioè la mancanza di prova circa il fatto decisivo) non alla curatela ricorrente ma alla parte che non era tenuta a fornire alcuna dimostrazione.

La condivisione del primo motivo determina l'assorbimento dei restanti mezzi (proposti in via subordinata), con la conseguenza che il decreto impugnato va cassato con rinvio al Tribunale di Catania, in diversa composizione, che provvederà a statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti il secondo ed il terzo e per l'effetto cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Catania, in diversa composizione, anche per statuire sulle spese del giudizio di legittimità. ②

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 maggio 2018.

Il Presidente

(Rosa Maria Di Virgilio)

R.M. Di Virgilio

